

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 22/01/2020

FATTO

In sede di reclamo, parte ricorrente contestava la mancata retrocessione da parte dell'intermediario, della quota parte dovuta a titolo di commissioni e di premio assicurativo a seguito dell'estinzione anticipata (avvenuta nell'ottobre 2015) di un contratto di finanziamento contro cessione di un quinto della retribuzione, stipulato in data 10 giugno 2009.

Insoddisfatta del riscontro, reiterava la richiesta (assistita da un rappresentante di fiducia) in sede di ricorso, domandando l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di € 931,31, oltre agli interessi legali.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Ha escluso la rimborsabilità delle commissioni d'intermediazione, stante la loro natura *up front*; ha dedotto l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, delle commissioni bancarie, per un ammontare di euro 408,06, calcolato sulla base dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS/IAS. L'intermediario si è dichiarato disponibile a rimborsare l'ulteriore somma di euro 472,28, al netto di quanto già riconosciuto.

Con riguardo alle "spese di assicurazione" a copertura del rischio vita ed impiego, ha sostenuto di aver provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso del premio vita non goduto alla Compagnia Assicurativa, la quale ha già corrisposto al cliente l'importo di euro 458,49.

DIRITTO

Si controverte del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. (D.gs. 1.9. 1993, modificato con D. Lgs. 13/08/2010 n. 141).

Questo Collegio, letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri); letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro del giorno 11 dicembre 2019, n. 26525; ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principî di diritto:

- L'importo di imposte e tasse, spese vive di istruttoria (segnatamente, perizie), compenso per l'attività di intermediazione del credito, che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un oggettivo riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività d'intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

- Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring.

- La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

- Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principî in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principî devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come recurring ovvero up-front, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di

giustizia dell'Unione europea.

- Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.
- Ciò premesso, in applicazione del menzionato criterio proporzionale ratione temporis, la parte ricorrente ha diritto, considerando i rimborsi già effettuati dalla convenuta, alla somma risultante dalla seguente tabella:

rate pagate	86	rate residue	34	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>commissione bancaria</i>				3.938,53	1.115,92	408,06	707,86
<i>oneri di intermediazione</i>				759,60	215,22		215,22
<i>oneri assicurativi</i>				1.647,23	466,72	458,49	8,23
Totale							931,30

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 931,30 oltre interessi legali dalla richiesta al saldo. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA